

che valgono per la marina mercantile, in quanto non siano variate dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

I piroscafi addetti alle linee di navigazione suindicate appartenenti allo Stato non sono soggetti a pignoramento o sequestro, nè a vendita giudiziale.

Le stesse disposizioni si applicano al materiale fisso e galleggiante ed agli arredi, attrezzi, provviste ed officine aventi la stessa destinazione.

I piroscafi noleggiati non potranno essere venduti o in qualunque modo alienati senza il consenso dello Stato, se non dopo spirato il termine del noleggio.

(È approvato).

Art. 6.

La costruzione dei piroscafi suindicati sarà affidata all'industria nazionale, per modo che essa sia, per quanto possibile, equamente ripartita fra gli stabilimenti delle diverse parti del Regno.

Per raggiungere questo intento l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, prescindere dalle gare di appalto e dai risultati di esse per la costruzione od acquisti e procedere invece a trattativa privata.

Quando non sia possibile ottenere dall'industria nazionale prezzi non superiori al 5 per cento di quelli conseguibili all'estero, o la costruzione di ciascun piroscafo entro 18 mesi, al massimo, dall'ordinazione, si potrà, con l'osservanza delle norme prescritte nel precedente capoverso, commettere la costruzione dei piroscafi ai cantieri stranieri.

Uno dei piroscafi adibiti a ciascuna delle due linee principali A e C potrà essere di costruzione straniera.

I piroscafi da assegnarsi alle linee di navigazione di Stato dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche richieste alle lettere A, B, C, D dell'allegato B.

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

« Al terzo comma, dopo le parole: al 5 per cento, aggiungere le parole: della media, e dopo le parole: ai cantieri stranieri, aggiungere il seguente capoverso:

Per gli effetti del precedente comma si stabilisce che la media debba essere deter-

minata in base ai prezzi conseguibili da almeno cinque cantieri stranieri di primo ordine.

Astengo.

Sopprimere il quarto e quinto comma.

Carnazza, Di Stefano Giuseppe, Di Rudini Antonio, Finocchiaro-Aprile, Marinuzzi, Aguglia, Dell'Arenella, Faranda, Orioles, Rienzi, Francica-Nava, Fulei Nicolò, Cirmeni, Giardina, Aprile, Masi, Majorana Giuseppe, Di Sant'Onofrio, De Michele-Ferrantelli, Pasqualino - Vassallo, Arigò, Rossi Enrico, Di Scalea, Rizza Evangelista, Libertini Pasquale, Rizzone, Di Lorenzo, Libertini Gesualdo ».

Onorevole ministro delle poste, crede di comunicare che gli emendamenti dell'onorevole Astengo non sono accolti?

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Poichè si tratta dell'esercizio di Stato, parlerà su questo argomento l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Sarà meglio che dia facoltà di parlare all'onorevole Astengo... Questi però non è presente; s'intende allora che rinuncia al suo emendamento.

Onorevole Carnazza, intende di parlare sull'emendamento da lei proposto?

CARNAZZA. Rinunzio alla soppressione del quarto comma. Quanto al quinto comma v'incorse un errore di stampa. Poichè questo errore è stato corretto, così non ho ragione di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

I piroscafi sono muniti di un guidone, che indichi il servizio a cui sono destinati.

(È approvato).

Art. 8.

Ferme restando, come è stabilito dallo articolo 2 della presente legge, le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429, i limiti d'età e le norme per l'assunzione, trattamento e disciplina del personale adibito al servizio di navigazione, sono stabiliti con regolamento speciale approvato per decreto reale udito il Consiglio dei ministri